

Pensioni & lavoro

La legge di Bilancio 2026

Addio a quota 103 e opzione donna. Diluito l'aumento dei requisiti

Quiescenza. La legge di Bilancio non proroga alcuni canali di pensionamento per quest'anno, mentre introduce novità per il 2027-28 al fine di attuire l'adeguamento alla speranza di vita



Anche nel 2026 ci sarà la possibilità di maturare i requisiti per l'Ape sociale, che accompagna verso la pensione

Fabio Venanzi

In ambito pensionistico, la legge di Bilancio 2026 interviene modificando alcune regole con effetto dal 2027, mentre per quanto riguarda l'anno in corso le novità sono costituite soprattutto dalla mancata proroga di alcuni canali di pensionamento.

Infatti rispetto al 2025, per le lavoratrici viene meno la possibilità di accedere a opzione donna, che consentiva, in presenza di 35 anni di contribuzione e almeno 61 anni di età (e ulteriori requisiti) di accedere al trattamento pensionistico calcolato interamente con le regole del sistema contributivo. Il ricorso a questa tipologia di prestazione era aumentato nel corso degli anni, soprattutto dopo la riforma Monti-Fornero del 2011, che ha inasprito gli ordinari requisiti di accesso a pensione. Fino al 2021, erano sufficienti 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome) con 35 anni di contributi, senza ulteriori requisiti. Poi, dal 2022 i requisiti sono

stati innalzati e resi più stringenti, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio di quest'anno. Ovviamente, rimane ferma la possibilità di accedere al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Viene meno anche la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile (quota 103) con almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione che. Dal 1° gennaio 2024, il calcolo di questa pensione è diventato interamente contributivo, con un tetto provvisorio pari a quattro volte il trattamento minimo, per tornare al valore pieno (ma sempre calcolato con le regole del sistema contributivo) una volta raggiunta l'età della vecchiaia. Anche in questo caso, rimane ferma la possibilità di ricorrere a tale prestazione con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025.

Viene confermata la possibilità di ricorrere all'Ape sociale, con almeno 63 anni e cinque mesi di età e 30 anni di contribuzione, da parte dei lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;

- assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento;

- il requisito contributivo è innalzato a 36 anni per i lavoratori che svolgono lavori gravosi.

Per le lavoratrici, il requisito contri-



butivo dei 30/36 anni è ridotto di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Dal 2027, scatteranno gli adeguamenti legati alla speranza di vita, cristallizzati in più 3 mesi, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2025. Tuttavia, la legge di Bilancio ha previsto un parziale adeguamento per il 2027 (pari a +1 mese) e dal 2028 si applicheranno gli ulteriori due mesi. Quindi, per la pensione di vecchiaia saranno necessari 67 anni 1 mese nel 2027 e 67 anni 3 mesi dal 2028. La speranza di vita non troverà comunque applicazione nei confronti dei lavoratori che svolgono mansioni gravo-

se nonché nei confronti di quelli che svolgono lavori "usuranti", sempreché siano in possesso di almeno trenta anni di contribuzione. A tali categorie sarà consentito accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni 7 mesi.

Inoltre, l'adeguamento alla speranza di vita non troverà applicazione nei confronti dei lavoratori precoci (cioè coloro che possono vantare almeno dodici mesi di contribuzione prima del compimento del diciannovesimo anno di età) che svolgono lavori gravosi oppure usuranti, che potranno accedere a pensione con 41 anni di contribuzione. Agli altri lavoratori precoci (disoccupati, care giver

e invalidi con percentuale non inferiore al 74%) saranno richiesti 41 anni 1 mese di contribuzione nel 2027 e 41 anni 3 mesi dal 2028. Gli adeguamenti non troveranno applicazione nei confronti dei lavoratori usuranti che accedono alla pensione con quota 97,6 (almeno 61 anni 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione).

Per i pubblici dipendenti che saranno collocati a riposo per limiti di età dal 2027, la prima rata del trattamento di fine servizio/rapporto sarà corrisposta decorsi nove mesi dalla cessazione. In luogo degli attuali dodici mesi previsti fino alla fine di quest'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinviare la pensione anticipata premia le retribuzioni più alte

Bonus Giorgetti Agevolazione fiscale

**Claudio Pinna
Ciriaco Serluca**

La legge di Bilancio 2026 ha confermato un incentivo che, nelle caratteristiche attuali, è stato introdotto lo scorso anno: il cosiddetto bonus Giorgetti. Come stabilito dalla precedente normativa, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione anticipata "quota 103" (quella che si matura con un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni). E può anche essere ottenuto, così come ora ulteriormente esteso dalla legge 199/2025, dai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2026, maturino il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, un anno in meno per le donne).

Il bonus vuole essere un incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Può essere chiesto dai

lavoratori iscritti alla gestione previdenziale dei dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (in sostanza la previdenza pubblica) che maturano i requisiti ma decidono di posticipare il pensionamento. La facoltà può essere esercitata a decorrere dalla prima scadenza utile per l'accesso a pensione e la fruizione prosegue finché si continua a lavorare.

L'agevolazione prevede che i contributi a carico del lavoratore non siano più versati alla previdenza, ma inclusi direttamente in busta paga al netto dell'imposizione fiscale. Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il dipendente si avvale del bonus comportano una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo utilizzato per l'applicazione del metodo contributivo, ma non incidono sulla quota retributiva della pensione.

Sotto un profilo economico, il bonus può però risultare decisamente interessante. Infatti, qualo-

ra il lavoratore decida di prolungare la propria attività di servizio, il vantaggio in diversi casi risulta essere significativo perché in definitiva (poi tutto dipende dall'effettiva sopravvivenza della persona) si decide di ricevere subito una contribuzione netta rinunciando a una componente della pensione che quella contribuzione avrebbe finanziato, ma che sarebbe stata poi erogata al lordo dell'imposizione fiscale.

In tale ottica, esprimendo il beneficio ricevuto in termini percentuali, l'effetto risulta essere crescente all'aumentare della retribuzione (per la presenza di una aliquota marginale più elevata) e al crescere del periodo di posticipo del pensionamento. Ad esempio, un lavoratore che ha avuto una retribuzione lorda di 28mila euro nel 2025 e percepisce il bonus per tre anni, beneficia complessivamente di 1.793 euro (il 6,40% della retribuzione di un anno) dovuti dalla differenza tra le maggiori retribuzioni e la riduzione della futura pensione. Se la retribuzione è di 75mila euro e il posticipo di cinque anni, il beneficio è di 15.118 euro (il 20,16% della retribuzione).



L'opzione determina un saldo positivo tra aumento della busta paga e pensione più bassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

Età e contributi minimi richiesti nel 2026, per i principali canali di pensionamento e scivoli

PENSIONI/STRUMENTI	ANNI DI ETÀ	ANNI DI CONTRIBUTI	FINESTRA DECORRENZA	
PENSIONE ANTICIPATA				
Sistema misto donne	-	41 e 10 mesi	3/5 mesi ¹	
Sistema misto uomini	-	42 e 10 mesi	3/5 mesi ¹	
Sistema contributivo	64	20	3 mesi	
Totalizzazione	-	41	21 mesi	
PENSIONE DI VECCHIAIA				
Sistema misto	67	20	No	
Sistema misto per lavori gravosi e usuranti	66 e 7 mesi	30	No	
Sistema contributivo - uscita standard	67	20	No	
Sistema contributivo senza requisito importo pensione	71	5	No	
Totalizzazione	66	20	18 mesi	
PENSIONE: LE ALTRE OPZIONI PRINCIPALI				
Precoci	-	41	3/5 mesi ¹	
Usuranti - quota minima 97,6	61 e 7 mesi	35	No	
Usuranti - quota massima 100,6	64 e 7 mesi	35	No	
STRUMENTI: GLI SCIVOLI				
Ape sociale	63 e 5 mesi	30/32/36 ²	No	
Isopensione verso la vecchiaia	60	20	No	
Isopensione verso l'anticipata - donne	-	34 e 10 mesi	3/5 mesi ¹	
Isopensione verso l'anticipata - uomini	-	35 e 10 mesi	3/5 mesi ¹	
Rita	62 ³	20	No	
Assegno straordinario dei fondi di settore verso la vecchiaia	62	20	No	
Assegno straordinario dei fondi di settore verso l'anticipata - donne	-	36 e 10 mesi	3 mesi	
Assegno straordinario dei fondi di settore verso l'anticipata - uomini	-	37 e 10 mesi	3 mesi	

(1) 5 mesi per pensioni liquidate da Cpdel, Cps, Cpug, Cpi. (2) fino a 2 anni di contributi in meno per le madri. (3) 57anni in caso di disoccupazione di oltre 24 mesi. Nota: per isopensione e assegno straordinario si deve tener conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita.

Aggiornati i coefficienti per la rendita vitalizia

L'adeguamento Dopo vent'anni

Antonello Orlando

Dopo quasi 20 anni dal precedente intervento, la legge di Bilancio 2026 dispone l'aggiornamento del decreto ministeriale del 31 agosto 2007 che contiene le tabelle dei coefficienti attuariali per determinare l'onere da versare all'Inps nel caso in cui si chieda la costituzione di una rendita vitalizia, ma non solo.

L'articolo 1, comma 196, della legge 199/2025 demanda a un apposito decreto del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, la pubblicazione di nuove tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 1338/1962. Quest'ultimo fa riferimento esplicito solo alla rendita vitalizia che consente, versando un determinato importo, di "ricostituire" i periodi in cui i contributi pensionistici non sono stati versati dal datore di lavoro e sono successivamente stati prescritti. Operazione che può essere attivata dallo stesso datore di lavoro oppure dal lavoratore.



**La rettifica dei valori
avrà effetto anche
sui riscatti
dei periodi di studio
e sulla ricongiunzione**

Quando tali periodi sono di competenza del metodo retributivo, il costo dell'operazione viene determinato con il metodo della riserva matematica, che si basa sul valore dell'incremento della pensione annua lorda generata dal riscatto, moltiplicato per il coefficiente applicabile al lavoratore. Il nuovo decreto aggiornerà le tariffe attuariali, che oggi sono individuabili nel Dm del 2007, sulla base dell'età del lavoratore, del suo sesso, del numero di contributi accantonati e anche della possibilità che lo stesso, in forza del riscatto, consegua o meno una pensione.

Tuttavia l'emanazione del decreto non si limiterà ad aggiornare i criteri di calcolo esclusivamente dell'onere della costituzione di rendita vitalizia per i periodi di omesso versamento contributivo collocati prima del 1996; infatti, per effetto dei rimandi contenuti nel decreto legislativo 184/1997 a tali tabelle, il nuovo decreto modificherà anche il costo del riscatto ordinario di studi di periodi ante 1996, dei periodi lavorati all'estero in Paesi extra Ue non convenzionati con l'Italia, degli oneri di ricongiunzione, nonché per gli altri periodi anteriori al 1996 riscattabili in base al decreto legislativo 564/1996.

Dal momento che il decreto attualmente vigente sarà aggiornato con coefficienti attuariali determinati sulla speranza di vita rilevabile al momento dell'emanazione di quello nuovo, ciò potrà determinare un incremento del costo della rendita vitalizia e delle altre operazioni connesse alle tabelle. Pertanto il decreto e la prassi attuativa di Inps dovranno anche codificare il periodo transitorio che disciplinerà la quantificazione degli oneri di costituzione di rendita vitalizia fino alla pubblicazione del decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA